



CONVENZIONE TRA L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FOGGIA, IL
SINDACATO DI CATEGORIA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FOGGIA (ANCL) E LA
DIREZIONE PROVINCIALE DELL'INPS DI FOGGIA

Preambolo

Lo sviluppo di efficienti e corretti rapporti tra la pubblica amministrazione e gli ordini professionali è un fattore rilevante nei processi di crescita del sistema economico locale. A tal fine risulta necessario costruire un sistema di relazioni istituzionali e professionali fortemente ancorato al rispetto del principio di legalità.

In particolare, il principio di legalità si riflette significativamente nella legittimità dell'attività di assistenza professionale al sistema delle imprese nei rapporti con il sistema pubblico. Questa attività garantisce la protezione, la tracciabilità e la sicurezza dei dati e delle informazioni necessarie al regolare svolgimento delle attività economiche sul territorio.

Pertanto,

premesso il reciproco riconoscimento delle rispettive funzioni e dei propri compiti istituzionali;

considerata la volontà di applicare i principi organizzativi del miglioramento continuo alla qualità dei servizi offerti con riguardo al rapporto contributivo e previdenziale;

ritenuto di voler cooperare al fine del rispetto della legalità e della lotta all'evasione e all'elusione contributiva;

visto il primario ruolo svolto dai Consulenti del Lavoro quali attori principali nelle relazioni con l'Istituto per conto delle aziende loro assistite;

vista la necessità e la volontà di ottimizzare i canali comunicativi, sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla piena telematizzazione dei rapporti con l'Istituto;

il Direttore Provinciale INPS di Foggia, dott. Roberto Bianco, il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia, dott. Massimiliano Fabozzi e la Presidente dell'ANCL della Provincia di Foggia, dott.ssa Grazia Longo stipulano il seguente protocollo d'intesa.

Titolo I – Misure di contrasto all'esercizio abusivo della professione

Art. 1. Misure di contrasto all'esercizio abusivo della professione

L'Istituto riconosce che l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro svolto esclusivamente dai soggetti previsti dalla legge 11/01/1979, n. 12, oltre che



rispondere al dettato normativo costituisce un preciso interesse sia per l'utenza che per lo stesso Istituto.

Per questi motivi le parti concordano di intraprendere ogni azione utile per contrastare e reprimere il fenomeno dell'abusivismo.

A tal proposito l'Ordine professionale si impegna:

- A) ad aggiornare l'elenco dei propri iscritti (comprensivo di numero telefono, fax, indirizzo e-mail e PEC), alla Direzione provinciale INPS: in particolare, le comunicazioni relative a iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli iscritti dovranno essere trasmesse via PEC con cadenza mensile;
- B) ad informare i propri iscritti che l'accesso agli uffici dell'Istituto sarà consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, provvisti del tesserino professionale ed ai loro dipendenti e soggetti di cui all'art.1 della legge. 12 del 1979, muniti di apposita delega specifica come da modello allegato alla presente convenzione;
- C) a divulgare e sostenere tutte le iniziative concordate con l'Istituto;
- D) a porre in essere ogni misura idonea, anche disciplinare, in caso di accertate infrazioni del codice deontologico riferite ai rapporti con l'Istituto o in caso di mancato rispetto del presente protocollo.

Da parte sua la Direzione Provinciale INPS si impegna:

- A) a denunciare tempestivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia e alle competenti autorità giudiziarie eventuali nominativi di soggetti non abilitati, compresi coloro che svolgono attività di elaborazione dati, che operino in violazione della L. 12/79 (rif. circolari INPS nn. 100/90, 275/92 e 28/2011);
- B) a revocare immediatamente i codici di accesso ai servizi informatici dell'Istituto in caso di comunicazioni dagli Ordini relative a professionisti sospesi o cancellati;



C) a sensibilizzare i propri funzionari ad una sempre più ampia e sentita disponibilità verso la categoria dei professionisti che da sempre operano in sintonia con l'Istituto collaborando fattivamente al raggiungimento delle alte finalità sociali che lo stesso istituzionalmente persegue.

Art.2. Modalità operative per la tutela e la promozione del rapporto di intermediazione legittimo.

La telematizzazione dei procedimenti di gestione dell'obbligazione contributiva riserva, in via esclusiva, ai soggetti titolati ai sensi della legge n. 12 del 1979 l'accesso e l'utilizzo delle procedure informatiche dedicate dell'INPS. A tal fine le modalità ordinarie di svolgimento dei rapporti di intermediazione si svolgeranno esclusivamente secondo le specifiche modalità stabilite al Titolo II.

A tal fine, nelle residue ipotesi di attivazione del front end fisico nessun procedimento tecnico e amministrativo potrà essere attivato se non supportato dalla attestazione del titolo legittimante l'attività di intermediazione svolta.

La Direzione provinciale INPS, l'Ordine ed il Sindacato di categoria segneranno costantemente le anomalie riscontrate attraverso reciproci scambi di dati necessari all'attivazione di azioni di monitoraggio e correzione.

Titolo II – Modalità di comunicazione

Art. 3.Canali di comunicazione e contatto

Preso atto che la presentazione delle domande di servizio all'Istituto avviene in base alle modalità previste dalla legge (articolo 38 , comma 5 d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010) e dai conseguenti atti interni dell'Istituto (le determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011, nonché le relative circolari attuative), le parti convengono che i canali di comunicazione privilegiati tra gli uffici INPS e i consulenti del lavoro sono:

- la comunicazione bidirezionale, accessibile dal sito www.inps.it, link "Cassetto previdenziale-Fascicolo elettronico aziendale", tramite le autorizzazioni rilasciate dall'INPS ai professionisti;



- la richiesta di appuntamento presso gli uffici INPS della Direzione Provinciale di Foggia, mediante accesso all'applicativo Agenda Appuntamenti, per la risoluzione di problematiche ad elevata complessità, non immediatamente risolvibili mediante contatto attraverso la comunicazione bidirezionale. La fissazione degli appuntamenti avverrà ad iniziativa del richiedente. Ciò non esclude, in via residuale, il contatto attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale, in riscontro ad iniziative della Sede stessa per problematiche che non possano essere canalizzate attraverso il Cassetto Bidirezionale.

Le parti precisano che non viene meno la possibilità di accesso al front end di sede, negli orari e con le modalità di apertura fissati in maniera uniforme a livello nazionale e regionale. Le parti convengono altresì che l'accesso al front end, anche per la fissazione di un appuntamento, è correlato prioritariamente a casi di forza maggiore legati ad oggettivi problemi di funzionamento dei sistemi telematici.

Articolo 4. Impegni dei Consulenti del Lavoro

L'Ordine e il Sindacato di categoria si impegnano affinché i propri iscritti:

- a) comunichino con l'Istituto attraverso lo strumento della comunicazione bidirezionale, con l'eccezione dei casi residuali previsti dall'articolo 2;
- b) compilino secondo le disposizioni legislative la modulistica trasmessa all'Istituto ed oggetto dei rapporti con l'Istituto;
- c) presentino richieste di appuntamento esclusivamente attraverso la modalità prevista dall'articolo 2, individuando con precisione la problematica da affrontare.
- d) riscontrino i preavvisi telematici di "non regolarità contributiva", inoltrati tramite pec, entro 15 giorni, con le modalità di comunicazione previste dall'Istituto.

Articolo 5. Impegni dell'INPS

La Direzione Provinciale Inps di Foggia si impegna a:

- a) provvedere alla trattazione delle richieste pervenute telematicamente tramite comunicazione bidirezionale entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi;
- b) rispondere alla richiesta di appuntamento entro 5 giorni lavorativi, fissando lo stesso (salvo casi particolari) entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta; qualora il consulente evidenzii particolari ragioni di urgenza legate a precise scadenze di legge, l'appuntamento è fissato entro 5 giorni lavorativi;
- c) comunicare tempestivamente all'Ordine ed al Sindacato di categoria di Foggia ogni novità normativa, procedurale ed organizzativa che possa interessare il lavoro svolto dai Consulenti del Lavoro.



Articolo 6. Tavolo tecnico e aggiornamento continuo

Le parti si impegnano ad instaurare una stretta collaborazione a fronte delle innovazioni normative e procedurali che hanno riflessi diretti sulla reciproca attività, al fine di prevenire situazioni di criticità che possano ostacolare il miglior funzionamento dei flussi comunicativi.

In tale ottica, alla luce delle continue innovazioni normative, del disvalore rappresentato dal contenzioso in materia contributiva e della qualità del lavoro svolto dai Consulenti del Lavoro come professionisti intermediari, le parti concordano di costituire un tavolo tecnico permanente, composto da non più di 5 rappresentanti per parte, scelti in base alla tematica oggetto di interesse, che sarà convocato su proposta dei Presidenti dell'Ordine o del Sindacato di categoria e/o su iniziativa del Direttore Provinciale della sede INPS di Foggia.

A seguito degli incontri che si svolgeranno in sede di tavolo tecnico, le parti potranno organizzare incontri formativi/informativi rivolti al personale della Direzione Provinciale Inps di Foggia e ai Consulenti del lavoro, oppure potranno elaborare note congiunte che contengano indicazioni operative vincolanti per l'Ordine dei Consulenti e per l'INPS.

Art. 7. Clausola di reciprocità

Le parti attestano che il contenuto del presente Protocollo è stato concordato paritariamente dall'INPS e dall'Ordine e si impegnano a modificarlo e/o integrarlo ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Direttore provinciale INPS Foggia

Presidente Ordine dei Consulenti
del lavoro Provincia di Foggia

Presidente ANCL Foggia